

Decreto-Legge 23 ottobre 2006, n.543

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249
e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 20 dicembre 1996, n. 639
- Gazzetta Ufficiale. 21 dicembre 1996, n. 299)



Il Presidente della Repubblica

[...]

Emana il seguente decreto-legge:

[...]

Art. 8

Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[...]